



Comune di Cellamare

Provincia di Bari

Regolamento per l'applicazione della

TASSA SUI RIFIUTI TARI

(art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 02/09/2014)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2. CARATTERISTICHE DELLA TASSA	3
ART. 3. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	3
ART. 4. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	5
ART. 5. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.....	5
ART. 6. SOGGETTO ATTIVO.....	7
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
ART. 7. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	8
ART. 8. SOGGETTI PASSIVI	9
ART. 9. CRITERI DI ESCLUSIONE	9
ART. 10. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	11
ART. 11. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	11
ART. 12. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	13
TITOLO III - TARIFFE	15
ART. 13. COSTO DI GESTIONE	15
ART. 14. PIANO FINANZIARIO	15
ART. 15. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	16
ART. 16. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	17
ART. 17. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	18
ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	18
ART. 19. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	19
ART. 20. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	21
ART. 21. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	21
ART. 22. SCUOLE STATALI.....	22
ART. 23. TASSA GIORNALIERA.....	23
ART. 24. TRIBUTO PROVINCIALE.....	24
TITOLO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI	25
ART. 25. CRITERI DI CARATTERE GENERALE.....	25
ART. 26. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	25
ART. 27. RIDUZIONI PER IL RECUPERO	26
ART. 28. AGEVOLAZIONI PER ATTIVITÀ NON STABILMENTE ATTIVE	28
ART. 29. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	28
ART. 30. MODALITÀ PRATICHE PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI	29
ART. 31. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	29
TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	30
ART. 32. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	30
ART. 33. CONTENUTO, PRESENTAZIONE E DECORRENZA DELLA DICHIARAZIONE	30
ART. 34. POTERI DEL COMUNE	33
ART. 35. ACCERTAMENTO.....	34
ART. 36. SANZIONI E INTERESSI.....	35
ART. 37. RISCOSSIONE.....	36
ART. 38. RIMBORSI.....	37
ART. 39. IMPORTI MINIMI	38
ART. 40. CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATTIVI	39
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	40
ART. 41. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	40
ART. 44. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	40
ART. 45. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	40
ALLEGATO A	42
<i>Sostanze assimilate ai rifiuti urbani</i>	42
ALLEGATO B	45
<i>Categorie di utenze non domestiche</i>	45
ALLEGATO C	46
<i>Elenco Categorie normalizzate del DPR 158/99</i>	46

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito: TARI) nel Comune di Cellamare, istituito dall'art. 1, comma 639, ultimo paragrafo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art. 2. Caratteristiche della tassa

1. La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di Cellamare.
2. Le tariffe della tassa sono articolate ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ogni categoria di utenza domestica e utenza non domestica di cui al D.P.R. 158/1999 ed individuate moltiplicando il costo previsto del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quali-quantitativa di rifiuti individuato nel rispetto del principio comunitario "chi inquina, paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3

aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani - ex art. 184, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali - ex art. 184, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva superiore a 2.000 mq, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'effettiva superficie, non superi di tre volte il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio di raccolta, effettuate le opportune verifiche, indichi le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti, entro 90 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione.

Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152:
 - le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del D.Lgs. di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,

dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6. Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'abitazione principale ai sensi art. 817 c.c.;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, del terzo settore e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili e le aree scoperte comuni condominiali ex art. 1117 del c.c., non detenute o occupate in via esclusiva.
4. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali e aree predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, costituendo presunzione semplice l'occupazione o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano in alcun caso, l'esonero o riduzione del tributo.

Art. 8. Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le stesse superfici di locali ed aree.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Sono escluse dai criteri di cui al precedente comma 3:
 - a. le occupazioni infrannuali aventi per oggetto l'occupazione di locali ed aree di durata complessiva superiore a sei mesi (p.es.: inizio occupazione: sett/2014 – fine occupazione: apr/2015);
 - b. le occupazioni di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, sorte in forza di contratti di durata superiore.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9. Criteri di esclusione

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree sotto elencate, che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura ovvero sottratti per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, ovvero che non possono produrre rifiuti:
 - a. *le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità di tutte le altre superfici operative destinate ad*

- usi secondari diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- b. le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto in senso stretto, compresi i locali accessori, strettamente funzionali all'esercizio del culto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi secondari diversi, quali foresterie, uffici, punti di ristoro, rivendite e simili;*
- c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non é compatibile o non si abbia di regola e di fatto la presenza umana;*
- d. le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;*
- e. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o, se antecedente, di inizio dell'occupazione;*
- f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione o in abbandono, purché di fatto non utilizzate per qualsiasi uso;*
- g. le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite in via esclusiva alla manovra, transito ovvero parcheggio gratuito dei veicoli;*
- h. le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti, non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile ovvero le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.*
2. Le circostanze di cui al comma precedente ovvero l'inutilizzo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, a solo titolo esemplificativo, la dichiarazione di inagibilità o di

inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, sarà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa, i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori e ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette alla tassa:
 1. *le superfici adibite all'allevamento di animali;*
 2. *le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi*

agricoli;

- 3. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*
3. Sono altresì escluse dalla tassa le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 4, comma 1, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, nell'ipotesi in cui non sia obiettivamente possibile o sia particolarmente difficoltoso individuare e delimitare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata, applicando la percentuale di abbattimento del 20% all'intera superficie su cui l'attività è svolta:
 - 1. laboratori fotografici e di eliografie;*
 - 2. tintorie e lavanderie;*
 - 3. tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetreria;*
 - 4. autofficine, meccaniche, elettrauti, gommisti, autocarrozzerie e simili;*
 - 5. laboratori di falegnameria ed ebanisteria;*
 - 6. laboratori di ceramiche e smalterie;*
 - 7. studi medici e dentistici, veterinari, odontotecnici, laboratori di analisi e radiologia;*
 - 8. officine di carpenteria metallica, officine per la produzione di materiale ferroso, alluminio o acciaio;*
 - 9. caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi;*
 - 10. stabilimenti di lavorazione di frutta, verdura e ortaggi ai fini della commercializzazione;*
 - 11. laboratori di pellicceria e lana;*

12.altre attività produttive non elencate nei precedenti punti e comunque soggette, non occasionalmente, a smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (*industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.*) nonché le superfici di formazione di tutti i rifiuti o sostanze, attraverso apposita planimetria, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (*urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti*) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 12. Determinazione della base imponibile: Superficie degli immobili

1. Fino al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (*classificazione catastale nei gruppi A, B e C*) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali tecnici, come cabine elettriche, vani ascensori, locali

- contatori nonché delle parti di locali con altezza inferiore a m. 1,50.
3. La superficie dei locali tassabili può essere desunta, in alternativa al rilievo diretto, dalla planimetria catastale ovvero sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
 4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano imponibili, salvo diversa e documentata determinazione, le superfici imponibili dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n.507 (TaRSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e servizi di cui all'art.14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n. 201 (TARES).
 5. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 6. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili ovvero ne consentirà la conoscenza, anche telematicamente, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 27 luglio 2000, n. 212.
 7. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore m. 1,50.
 8. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
 9. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo, i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina sovrastante gli erogatori ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 13. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati inclusi anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono definiti ogni anno sulla base della Relazione Illustrativa degli interventi previsti per la gestione dei rifiuti urbani ed indicati nel Piano Finanziario ed approvati dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, e della qualità del servizio fornito.

Art. 14. Piano Finanziario

1. Il piano finanziario comprende:
 - a) il costo degli eventuali investimenti necessari;
 - b) le risorse finanziarie necessarie;
 - c) i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati compresi i costi per lo spazzamento e lavaggio delle strade;
 - d) gli eventuali costi connessi allo svolgimento del servizio;
 - e) i ricavi ottenuti dall'Ente per la vendita dei rifiuti, il loro riutilizzo o recupero o trasformazione e i contributi dei consorzi obbligatori.
2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione illustrativa nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) il programma degli eventuali investimenti necessari;
 - d) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - e) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati

- rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- f) l'indicazione su possibili ripartizioni dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- g) ulteriori eventuali altri elementi necessari alla valutazione.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o dilazionato in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92:
- a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili ovvero da eventi imprevedibili, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 15. Determinazione della tariffa

1. La determinazione delle tariffe avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La tassa è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Le tariffe della tassa sono articolate ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ogni categoria di utenza domestica e utenza non domestica di cui al D.P.R. 158/1999 ed individuate moltiplicando il costo previsto del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quali-quantitativa di rifiuti individuato nel rispetto del principio comunitario "chi inquina, paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 16. Articolazione della tariffa

1. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, e pertanto è formata moltiplicando il costo previsto del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quali-quantitativa di rifiuti individuato nel rispetto del principio comunitario "chi inquina, paga".
2. La tariffa è articolata nelle categorie di utenza domestica e di utenza non domestica. La tariffa per utenza domestica è suddivisa in sei categorie in relazione al numero degli occupanti. La tariffa per l'utenza non domestica è inoltre suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa per le unità immobiliari ad uso domestico, non utilizzate e tenute a disposizione, è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe dell'apposita categoria residuale di cui al n. 31 dell'allegato B, calcolata ad 1/3 del rapporto primario fra "costo del servizio" e "superfici

imponibili”, arrotondata al centesimo di euro superiore.

Art. 17. Periodi di applicazione del tributo

1. La tassa è dovuta dai soggetti indicati all’art. 8 limitatamente ai giorni per i quali sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tributaria decorre da quando ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino a quando ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo è stato assolto dall’utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di accertamento d’ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento della tassa dovuta, producono effetti dal momento di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo dovuto, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 35, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
5. I versamenti dovuti per le variazioni in aumento della tassa, dovranno essere eseguiti entro il termine di scadenza della rata successiva alla dichiarazione di variazione; in caso di variazioni in diminuzione del tributo, l’ufficio procede, di norma, entro lo stesso termine.

Art. 18. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota della tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, un coefficiente individuato di produttività quali-quantitativa di rifiuti parametrato

al numero degli occupanti, che privilegia i nuclei familiari più numerosi.

2. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe sono determinati nella delibera di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe stesse, con riferimento, per l'intero anno, alla composizione del nucleo familiare risultante alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta.
3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge n. 147/2013, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al 10% del risparmio sul costo di smaltimento finale dei rifiuti raccolti a consuntivo nell'anno precedente.

Art. 19. Occupanti le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero di occupanti graduato per categorie progressive da uno a sei e oltre.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione della tassa, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Nel numero dei componenti devono essere altresì dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (colf, parenti, ecc...); in tal caso le variazioni del numero dei componenti avvenute in corso d'anno devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 35.
3. Con esclusione dei soggetti di cui al successivo comma 4, sono sempre considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove.
4. I soggetti che risultano residenti nel Comune, con diversa dimora abituale per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, purché

adeguatamente documentata, sono esclusi ai fini della determinazione della tariffa qualora siano lungodegenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari. Tali situazioni così come il loro venir meno, sono dichiarate a cura del soggetto passivo del rapporto tributario entro il termine di cui al successivo articolo 35.

5. Per le utenze domestiche relative a unità abitative possedute, occupate o detenute dai seguenti soggetti:

- a. che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale;
- b. residenti per le abitazioni tenute a disposizione;
- c. alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE);
- d. alloggi a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti,

anche se non utilizzate e non escluse ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, il numero dei soggetti occupanti è stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 35. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente in una unità ogni 30 mq. di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore, ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non siano destinate ad attività economiche, anche quando costituiscano pertinenza di unità immobiliari abitative, si considerano:

- a. occupate da un numero di soggetti pari a quello dei soggetti residenti e dimoranti nell'immobile del quale costituiscono pertinenza come determinati dai precedenti comma 2;
- b. occupate da un numero di soggetti determinato ai sensi del precedente comma 5, nel caso di immobili condotti da soggetti non residenti.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei

familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo dei occupanti l'alloggio, secondo il criterio di cui al precedente comma 2.

Art. 20. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota della tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile dei locali principali e quelle che ne costituiscono pertinenza operativa, un coefficiente individuato di produttività qualitativa di rifiuti parametrato secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, individuato nel rispetto del principio comunitario "chi inquina, paga".
2. La tariffa per le unità immobiliari ad uso non domestico, non utilizzate per attività economiche e tenute a disposizione, è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe dell'apposita categoria residuale di cui al n. 31 dell'allegato B, calcolata ad 1/3 del rapporto primario fra "costo del servizio" e "superfici imponibili", arrotondata al centesimo di euro superiore.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe.

Art. 21. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività

principale o ad eventuali attività secondarie, dichiarate dal contribuente facendo salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, secondo la tabella di conversione dei codici ATECO alle categorie normalizzate di cui all'allegato C.

3. I locali e le aree occupati per attività non comprese in una specifica categoria, sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), residuando l'applicazione delle tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso, qualora non strettamente pertinenti all'attività principale, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata; nel caso in cui non sia possibile definire tale superficie, la stessa è convenzionalmente stabilita in mq. 20.

Art. 22. Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori,

secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, al pari delle superfici occupate dagli uffici comunali, è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 23. Tassa giornaliera

1. La tassa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività, maggiorata del 100% e commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata ai giorni di occupazione.
3. Nel caso di occupazione o detenzione di durata pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
4. In mancanza della corrispondente categoria di attività nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, con possibilità di accertamento unico delle violazioni in unico atto, qualora commesse per la stessa fattispecie.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e per quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 28 (Riduzioni per il recupero), 29 (Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio) e 23 (Cumulo di riduzioni e agevolazioni – coperture contabili); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 25 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 27.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 24. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa.
3. A ristoro dei costi amministrativi sostenuti dal Comune per la riscossione e rendicontazione del tributo provinciale, è prevista una compartecipazione a carico dell'Amministrazione provinciale pari al 0,30% sulle somme riscosse a tale titolo, trattenuta direttamente dalle somme da riversare periodicamente.

TITOLO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Art. 25. Criteri di carattere generale

1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo IV sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e sono erogate fino a concorrenza della relativa copertura, assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, nella misura proporzionale indicata nel Piano Finanziario tra i costi delle utenze domestiche e quelle non domestiche.

Art. 26. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Per l'anno 2014, la tassa per le utenze domestiche occupate da soggetti che risiedano all'estero è ridotta nella misura del 30% per le abitazioni; dal 1° gennaio 2015, sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo è dovuto in misura ridotta dei due terzi.
2. La tassa è altresì ridotta nella misura:
 - a) del 5% per la sola abitazione principale occupata dai nuclei familiari che siano titolari di redditi, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente a cui si chiede il beneficio, non superi il limite di € 5.000,00;
 - b) del 30% per la sola abitazione principale, occupata dai nuclei familiari nei quali vi sia almeno un portatore di handicap psico-fisico permanente e grave ai sensi dall'articolo 3 – comma 3 – della legge 5/2/1992 n. 104, a condizione che il grado d'invalidità accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 104/1992 non sia inferiore al 100% e che siano titolari di redditi, compresi i redditi fondiari non

imponibili ai fini della tassazione IRPEF, nell'anno precedente a quello per il quale si richiede la riduzione, non superiori a € 22.000,00 annui lordi. Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'accertamento del grado d'invalidità non inferiore al 100% non può essere sostituito da altro documento;

c) del 10% per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; la riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita dichiarazione, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui al successivo articolo 35.
4. L'obbligo dichiarativo sussiste solo in sede di prima richiesta ed esplica effetti anche per gli anni successivi.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 27. Riduzioni per il recupero

1. Le utenze non domestiche per le quali si dimostri di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione del tassa.
2. La tassa dovuta dalle singole utenze non domestiche è ridotto a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

4. La riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno come segue:
 - a) fino al 33% di recupero - 15% di riduzione della tariffa;
 - b) oltre il 33% e sino al 66% - 30% di riduzione della tariffa;
 - c) oltre il 66% - 50% di riduzione della tariffa.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio, in via sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata oltre sanzioni ed accessori attesa l'infedeltà della dichiarazione resa.

Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non è dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti, il risultato del prodotto tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente massimo di produzione del rifiuto (coefficiente Kd) della categoria corrispondente di cui punto 4.4 dell'allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

6. La riduzione indicata nei precedenti commi è calcolata a consuntivo, con compensazione del tributo dovuto per l'anno successivo ovvero rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 28. Agevolazioni per attività non stabilmente attive

1. La tassa è ridotta in misura del 20%, per i locali (diversi dalle abitazioni) ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a 120 giorni nell'anno solare; la predetta riduzione si applica esclusivamente se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo per l'esercizio dell'attività rilasciato dai competenti organi o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità; a tal fine, si applicano il quarto e quinto comma del precedente articolo 26.

Art. 29. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è ridotta al 40% nelle zone dove non è effettuata la raccolta qualora il locale o area è posto, qualora previsto dal modello organizzativo vigente, ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento previsto nella zona perimetrata del servizio di raccolta rifiuti ovvero qualora sia dimostrato che, per la produzione media giornaliera di rifiuti, non viene assicurata in via continuativa una capacità sufficiente dei contenitori o la frequenza della raccolta.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione ex articolo 35.

3. La tassa è dovuta nella misura del 20% nei periodi, su base mensile, di assoluto mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 30. Modalità pratiche per la fruizione dei benefici

1. Le esenzioni e le riduzioni della tassa sono concesse se debitamente dichiarate al Servizio Tributi nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 35 corredata della documentazione richiesta dallo stesso Ufficio. Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dalla data del verificarsi dell'effettivo evento modificativo.
2. Le riduzioni non collegate a requisiti reddituali, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi e fino a quando persistono le condizioni richieste, con l'obbligo per il contribuente di comunicare ogni sopravvenuta variazione, fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente regolamento.
3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione o l'esenzione accordata, anche mediante l'invito a presentare documentazione integrativa ovvero mediante richiesta ad Enti di ulteriori informazioni.

Art. 31. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera singolarmente sull'importo iniziale dovuto, fino ad un massimo complessivo del 60%.
2. Il limite di cui al comma precedente è derogato dal 1° gennaio 2015, per effetto della previsione di cui all'art. 9-bis, comma 2 del D.L. 47/2014.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, le variazioni o la cessazione del possesso, occupazione o detenzione;
 - b. la sussistenza, le modifiche o il venir meno delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri, occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà; la dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 33. Contenuto, presentazione e decorrenza della dichiarazione

1. La dichiarazione di inizio o di cessazione del possesso, occupazione o detenzione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. Tutte le denunce di variazione influenti sull'ammontare della tassa dovuta e diverse da quelle di cui al comma precedente, devono essere presentate

entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dell'evento modificativo.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente regolamento, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo e secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se disponibile il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. Per le utenze domestiche dei soggetti passivi residenti, non è obbligatorio dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni, salvo i casi in cui uno o più componenti dimorino altrove per più di sei mesi e dimostrino di essere soggetti passivi per altra utenza domestica

ovvero non soggetti per particolari condizioni di lavoro, studio, etc.

6. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività e sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) l'eventuale indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e delle superfici escluse;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. Sono considerate facoltative le indicazioni di un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico a cui far pervenire le informazioni tributarie sommarie riguardanti il contribuente. Qualora indicato l'indirizzo di posta elettronica, è attribuito d'ufficio l'accesso alla consultazione telematica delle risultanze comunali della propria posizione tributaria, ove tale servizio sia attivato dall'Ente.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegazione del proprio documento d'identità in corso di validità, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R ovvero inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
9. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il contribuente può, altresì, presentare la propria dichiarazione attraverso tale sistema entro

i termini di cui all'articolo 33, con rilascio di ricevuta da parte dell'Ente.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 34. Poteri del Comune

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti o aziende di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. ovvero mediante l'ausilio dei dati forniti dal catasto.
4. Tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia:
 - a. delle concessioni rilasciate per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 35. Accertamento

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
2. Per l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione ovvero per l'omesso, tardivo o insufficiente versamento, è notificato al soggetto passivo ai sensi dell'art. 1, comma 161 e succ. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, rituale avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che,

in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4. E' ammesso il pagamento rateale ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate del Comune di Cellamare.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 36. Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono

ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
8. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura fissata dall'art. 15 del Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate del Comune di Cellamare.

Art. 37. Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è dovuta al Comune sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti definiti nell'anno precedente ed è pagato mediante

versamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro la data del 31 Maggio dell'anno in cui il tributo si riferisce ovvero in tre rate di uguale importo aventi scadenza 31 Maggio, 31 Luglio, 30 Settembre. E' fatta salva la possibilità che il funzionario responsabile del tributo determini, con provvedimento motivato, un differimento di tali scadenze.

2. Per le nuove obbligazioni sorte in corso d'anno ovvero per le cessazioni parimenti intervenute, queste devono essere regolate, di norma, in aumento o diminuzione del tributo precedentemente quantificato, alla scadenza immediatamente successiva al determinarsi dell'evento.
3. Le variazioni intervenute in corso d'anno che comportino modifiche al tributo dovuto potranno essere considerate con il tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di versamento, sono inviati al domicilio del contribuente, a mezzo posta ordinaria o mezzo equivalente, appositi avvisi di scadenza contenenti gli estremi relativi alla base di calcolo ed al versamento del tributo secondo quanto rilevabile dalle denunce presentate dal contribuente e/o dagli accertamenti d'ufficio; tali informazioni potranno essere rese direttamente fruibili anche attraverso canali telematici riservati, per la consultazione del singolo contribuente.
5. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato in favore del Comune mediante bollettino di conto corrente postale ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 38. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e, se dovuto, deve essere eseguito entro i termini di legge.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura e con le

stesse modalità di calcolo previste dall'articolo 36, comma 8 del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito. Ai fini dell'applicazione della compensazione, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo, entro il termine di scadenza per il pagamento, apposita istanza ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente la volontà di adempiere all'obbligazione tributaria, in tutto o in parte, utilizzando il credito vantato, con allegazione della documentazione comprovante. Il Funzionario Responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute e accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione dandone comunicazione al contribuente.

Art. 39. Importi minimi

1. Il versamento non è dovuto qualora il tributo annuo complessivo sia inferiore ai limiti fissati dal Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate del Comune di Cellamare.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso quando l'ammontare del tributo da recuperare o da rimborsare sia inferiore a complessivo sia inferiore ai limiti fissati dal Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate del Comune di Cellamare. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità, è da intendersi al netto di sanzioni, interessi ed eventuali altri accessori.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
 - ove il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento;
 - qualora vengano applicate sanzioni amministrative riportate all'articolo 36.

Art. 40. Contenzioso e istituti deflattivi

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai principi dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218.
3. Sono altresì applicabili gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dallo stesso D.Lgs. n. 218/1997.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. E' abrogato il regolamento comunale che disciplina l'applicazione del tassa rifiuti solidi urbani (TaRSU) per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2013 ed ogni altra norma regolamentare, disposta in materia di gestione del servizio di igiene urbana, previgente alla sua entrata in vigore, direttamente o indirettamente in contrasto con il presente dispositivo.
3. Per quanto non disposto, si rinvia alle norme dell'ordinamento tributario nazionale, alle disposizioni regolamentari dell'Ente ed in particolare, al Regolamento generale delle Entrate comunali.

Art. 44. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 45. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle annualità pregresse della Tassa per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e la maggiorazione del Tributo comunale sui Rifiuti e Servizi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

3. In sede di prima applicazione del tributo, per l'anno 2014:
- a. al fine di consentire la materiale fruizione dei benefici di cui al Titolo IV del presente regolamento è differito al 31.08.2014 la presentazione di ogni documento atto al riconoscimento di agevolazioni di ogni natura e specie previste dal presente Regolamento;
 - b. gli importi dovuti sono frazionati in tre rate, le cui scadenze in deroga ai termini di cui all'art. 37, comma 1 del presente Regolamento, sono differite al 5 agosto 2014 (acconto), 30 novembre 2014 e 31 gennaio 2015; tale adempimento sarà favorito dall'invio di apposite comunicazioni da parte del Servizio Tributi comunale.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- a) rifiuti di carta, cartone e similari;
- b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- c) imballaggi primari;
- d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- h) frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- i) paglia e prodotti di paglia;
- j) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- k) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- l) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- m) feltri e tessuti non tessuti;
- n) pelle e simil-pelle;
- o) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- p) resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- q) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze

naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

- r) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- s) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- t) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- u) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- v) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- w) nastri abrasivi;
- x) cavi e materiale elettrico in genere;
- y) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- z) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- aa) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- bb) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- cc) accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

4. rifiuti delle cucine;
5. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
6. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
7. rifiuti ingombranti
8. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
9. indumenti e lenzuola monouso;
10. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
11. pannolini pediatrici e pannoloni,
12. contenitori e sacche delle urine;
13. rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club

31. Locali non utilizzati per attività economiche e tenuti a disposizione

ALLEGATO C

Elenco Categorie normalizzate del DPR 158/99